

IL DECRETO LEGISLATIVO

1. Contitolarità dei diritti audiovisivi

Si passa dalla titolarità soggettiva dei diritti audiovisivi, che per effetto della legge n. 79 del 1999 era in capo alle singole società di calcio, alla **contitolarità dei diritti** tra **l'organizzatore della competizione** (la Lega Calcio su mandato della FIGC) **ed i singoli organizzatori degli eventi**, ovvero le società di calcio.

Il **diritto di archivio**, uno degli strumenti più innovativi per generare nuovi ricavi, relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuto in esclusiva al club organizzatore dell'evento, in condizione di **reciprocità** con il club ospitato.

2. Diritto di utilizzazione economica

Il diritto di utilizzazione economica dei diritti audiovisivi è attribuito in via **esclusiva all'organizzatore della competizione**. Al fine di incrementare i ricavi complessi per il calcio, l'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale ed alla piattaforma radiofonica.

3. Commercializzazione dei diritti audiovisivi: le linee guida

L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare **linee guida** per la commercializzazione dei diritti audiovisivi che individuino regole in materia di offerta ed assegnazione dei diritti e formazione dei pacchetti.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano la conformità delle linee guida ai principi

ed alle disposizioni del decreto delegato e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

4. Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti

L'organizzatore della competizione ha la possibilità ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive organizzate per **single piattaforme**, ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più **pacchetti** tra loro equilibrati.

L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti **tra loro equilibrati** in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.

L'organizzatore della competizione è libero di predisporre i pacchetti a sua discrezione, nel rispetto dei principi dei decreti delegati ed a condizione che **a tutte le piattaforme sia data opportunità di accedere all'acquisto dei diritti audiovisivi**.

5. Assegnazione dei diritti audiovisivi

La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo agli operatori della comunicazione in **possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti**.

Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita **anche** all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo **per una sola piattaforma**, limitatamente alla piattaforma per la quale possiede il titolo abilitativo.

E' fatto divieto a chiunque di acquisire in **esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette**, fermi restando i divieti di legge previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.

*Con questo complesso di disposizioni si intende **assicurare la presenza di più operatori** del settore della comunicazione, al fine di*

incrementare i ricavi complessi per il calcio, ed evitare che si acquisiscano diritti che non vengono direttamente esercitati dal soggetto acquirente ma venduti a terzi a prezzi sovrastimati o fuori mercato.

6. Contratti di licenza

I contratti di licenza hanno una **durata massima di tre anni**. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.

7. Piattaforme emergenti

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni **individua**, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le **piattaforme emergenti**. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti **su base non esclusiva**.

L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere **in licenza direttamente a tali piattaforme** diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, **a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione**, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.

Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene **per singola piattaforma**.

8. Piattaforma radiofonica

L'organizzatore della competizione, limitatamente alle **trasmissioni in lingua italiana**, può predisporre per i mercati nazionale ed internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.

9. Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale e comunità italiane all'estero

L'organizzatore della competizione disciplina la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo **modalità** tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle **comunità italiane residenti all'estero** e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.

10. Mutualità generale

L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche dei diritti audiovisivi, **non inferiore al 4%**, per sviluppare i settori giovanili delle società sportive professionistiche (*attualmente calcio e basket*), per valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche, per sostenere gli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale degli impianti sportivi, nonché per finanziare, ogni anno, almeno due progetti di particolare rilievo sociale a sostegno di discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

Per realizzare tali obiettivi, è istituita la "**Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre**". Il Consiglio d'Amministrazione della fondazione è composto da 12 membri: 6, tra cui il Presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di A e B, 3 dalla FIGC, uno dalla Federazione Italiana Pallacanestro ed uno dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno dal CONI. La Fondazione invia annualmente al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive una relazione sull'attività svolta.

11. Mutualità per le categorie professionistiche inferiori

L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche inferiori (*ndr, serie B e C*), destina alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori una quota annuale **non inferiore al 6%** del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi del campionato.

12. Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni

La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle diverse competizioni è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.

13. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A (dal Campionato 2010-2011)


A partire dalla stagione sportiva 2010-2011 la ripartizione delle risorse del Campionato italiano di calcio di serie A - dedotte le quote di mutualità generale e per le categorie professionistiche inferiori - è effettuata con le seguenti modalità:

- una quota del 40% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
- una quota del 30% sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
- una quota del 30% secondo il bacino di utenza

La **quota relativa al risultato sportivo** è determinata nella misura del 10% sulla base dei “risultati storici”, cioè conseguiti da ciascuno dei partecipanti al Campionato a partire dalla stagione sportiva 1946/47, nella misura del 15% sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5% sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva.

La **quota relativa al bacino di utenza** è determinata nella misura del 25% sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall’organizzatore del campionato secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella **misura del 5% sulla base della popolazione del comune di riferimento**.

Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A (dal Campionato 2010-2011)



14. Disciplina del periodo transitorio

Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi **stipulati prima del 31 maggio 2006**, sono fatti salvi fino al **30 giugno 2010**.

Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi **stipulati dopo il 31 maggio 2006**, sono fatti salvi fino al **30 giugno 2010** solo se stipulati da soggetti diversi da quelli di cui al capoverso precedente, ovvero con un oggetto diverso.

Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche durante il periodo transitorio, le società di Serie A devono destinare ad una redistribuzione interna alla stessa categoria una quota percentuale del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, l'organizzatore del Campionato individua una quota percentuale del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi da destinare alla Fondazione.

Infine, l'organizzatore del Campionato individua una quota percentuale del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi da destinare alle categorie professionistiche inferiori.

Roma, 9 Novembre 2007